

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

RICORSO URGENTE PER DECRETO, GRADATAMENTE ORDINANZA,
EX ART. 152, COMMA 6, DLGS 196/03,

P E R

La srl Servizi Meccanizzati, in persona del suo legale rapp.te;

l'Associazione per la Difesa dei Cittadini Contro le Banche "*FermiamoLeBanche*", patrocinata dalla Democrazia Cristiana, con sede in Napoli, Centro Direzionale G1, in persona del leg. rapp. avv. Alfonso Luigi Marra;

il periodico politico culturale "*Lo Sviluppo*", iscritto presso il Tribunale di Napoli, con sede in Napoli Centro Direzionale G1, in persona del Direttore Responsabile;

rappresentati e difesi dall'avv. Alfonso Luigi Marra, in virtù di mandato a margine, el.te dom.ti in Napoli, al Centro Direzionale G1, CAP 80143, ricorrenti, fax presso il quale desiderano riceve le comunicazioni: 081-7879005, nonché lo stesso avv. ALfonso Luigi Marra in proprio

CONTRO

Fastweb S.p.A., in persona del legale rapp.te pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della stessa in Milano, via Caracciolo n. 51, CAP 20155,

Register.it spa, in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica presso la sede della stessa in Firenze, Viale Giovine Italia 17 CAP 50122,

I ricorrenti espongono quanto segue.

INDICE

—1) Descrizione sintetica dell'oggetto di causa.

—2) Narrativa dei fatti.

—3) Uso (abuso) come di una discrezionalità ed un potere delle funzioni meramente tecniche attribuite ai provider, motori di ricerca, ed in generale concessionari di servizi necessari per l'utilizzo della rete e grandi produttori di software ed hardware. Ovvvia insussistenza di alcun loro diritto a discriminare l'invio di questa o quella e-mail da parte di questo o quell'utente, e meno che mai di oscurare un sito per impedire l'accesso a coloro che vogliono visitarlo.

—4) Materiale inconfigurabilità nella fattispecie di alcuna violazione della 196/03 consistente nella diffusione di dati, personali o non, di taluno ad altri.

—5) Insussistenza di alcuna violazione nell'invio di una e-mail alla casella di posta elettronica di taluno, perché:

a) —L'indirizzo e-mail non costituisce un "*dato personale*";—comunque non coincide con la descrizione di "*dato personale*" di cui all'art. 4, comma 1b non sussistendo la identificabilità ivi prevista né quando la sigla adottata sia di fantasia, né quando incorpori un nome e cognome, ben potendo esso essere ugualmente di fantasia; —è trattabile senza autorizzazioni ex art. 24 Dlgs perché è conoscibile da chiunque.

b) —Libertà di trattamento, ex art. Art. 24 dlgs 196/03, dei dati conoscibili da chiunque, quali gli indirizzi e-mail.

c) —Ammissibilità solo delle forme di discriminare efficaci per l'utente che le pone in essere, e non anche di quelle che dispieghino i loro effetti nei confronti della collettività degli altri utenti. Ovvero improponibilità, discriminatorietà e/o comunque relatività, modulabilità, e fiacchezza del presunto diritto di taluno a porre il veto ad uno specifico altro di diffondere una sua mail solo perché, tra le tante che in ogni caso egli riceve, non vuol ricevere l'avviso del fatto che è pervenuta una mail proprio di quel mittente, pur potendo evitare di riceverne da lui altri archiviandolo tra gli "indese-

rati" senza nemmeno dover leggere la e-mail ricevuta. Consentendo però così che possano riceverla i magari innumerevoli altri che lo desiderano, ed evitando inoltre di innescare una logica che creerebbe un sistema di "veti incrociati" che renderebbe inutilizzabile la rete.

d) —Sussistenza nella fattispecie dell'ipotesi di cui agli artt. 136 e 137, DLgs 196/03, laddove prevedono che i trattamenti effettuati nell'esercizio della professione di giornalista pubblicista, o finalizzati alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero non siano soggetti all'autorizzazione del garante di cui all'art. 26 (quella prevista per i dati sensibili), né richiedono il consenso dell'interessato di cui agli artt. 23 e 26.

—6) Riscontrabilità solo nel merito, e solo ad opera dell'autorità giudiziaria, del rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi nell'invio di e-mail da parte di taluno.

—7) Richiesta di decreto, alternativamente ordinanza, ex art. 152 DLgs 196/03.

—8) Conclusioni e richieste.

XXXXXXXXXX

—1) Descrizione sintetica dell'oggetto di causa.

Gli istanti chiedono sia ordinato con decreto, gradatamente ordinanza, ex art. 152, comma 6, dlgs 196/03, a Fastweb spa e Register.it spa di cessare di interdire il legittimo invio multiplo da parte degli istanti di e-mail relative a documenti di carattere giuridico, scientifico, storico, sociologico, e comunque culturale, così come è previsto possano fare dalla legge sulla privacy con i soli limiti di merito, congruità, opportunità ecc. da doversi verificare unicamente ad opera dell'autorità giudiziaria, e giammai da parte dei privati titolari dei mezzi tecnici per l'utilizzo della rete, i quali invece, speculando sulla visione incolta, ma in realtà tendenziosa, della materia che sono riusciti ad indurre, si arrogano diritti che non gli competono per incontestabili fini di controllo e sfruttamento di internet.

XXXXXXXXXXXX

—2) Narrativa dei fatti.

La srl Servizi Meccanizzati ha progettato e realizzato dopo un lungo, impegnativo ed economicamente oneroso lavoro, un ampio, articolato e complesso sito, la cui sigla è www.marra.it, che ora cura e manutiene, provvedendo ai continui cambiamenti ed integrazioni che vengono richiesti o si rendono via via necessari o utili. Sito elettronicamente allocato presso il provider Register.it spa (all. 1).

A tutto ciò ha provveduto e provvede in nome e per conto: a) dell'avv. Marra in proprio per quanto attiene alla divulgazione delle sue opere e delle sue tesi in campo scientifico, giuridico e politico; b) dell'associazione "*FermiamoLeBanche*", che è sigla dell' "Associazione per la difesa dei cittadini nei confronti della banche" (ADCCB), costituita nel 1987 dall'avv. Alfonso Luigi Marra, e che ora agisce sotto il patrocinio della Democrazia Cristiana; c) del periodico "Lo Sviluppo".

Il sito è funzionale anche alla realizzazione di una rete nazionale di "Sportelli del cittadino" dell'associazione "*FermiamoLeBanche*" in tutta Italia presso le sedi della Democrazia Cristiana, o altrove, allo scopo di garantire l'assistenza legale nelle cause contro le banche per contrastare l'anatocismo, la richiesta di commissioni di massimo scoperto, l'accredito tardivo dei versamenti, gli interessi passivi al di sopra e quelli passivi al di sotto dei tassi legali, l'esosità dei costi e delle commissioni eccetera, nonché per rafforzare l'azione politica rivolta a promuovere in Parlamento una riforma per il superamento del signoraggio primario e secondario mediante la nazionalizzazione delle banche commerciali e centrali.

Progetto di costituzione di una rete di uffici legali che ha nel predetto sito e nelle e-mail che occorrono per gestirlo uno dei suoi principali strumenti di realizzazione, perché sul sito sono ad esempio pubblicati i modelli dei vari tipi di atti di citazione contro le banche, ed il documento sui "Motivi giuridici della

non debenza delle restituzione alle banche dei fidi e dei mutui", che è stato scaricato da 54.044 utenti, come è rilevabile dai dati di "Shinistat" (all. 2).

La Servizi Meccanizzati ha pertanto stipulato con Fastweb spa, il 30.10.06, un contratto per l'utilizzo di sei linee telefoniche per l'accesso ad Internet appunto allo specifico fine dell'invio delle e-mail (codice cliente 1440310, telefono fastweb 0810608990) (all. 3).

Contratto stipulato allo scopo di promuovere il sito e consentire, in base agli impegni assunti con

l'Associazione, con l'avv. Marra, e con il periodico "Lo Sviluppo", la comunicazione via e-mail con i numerosissimi soggetti interessati all'iniziativa, fra cui i circa 78.000 iscritti alla DC, ed i circa 50.000 iscritti alla mailing list della DC. Un'iniziativa palesemente di alto valore giuridico e politico e di interesse generale.

E-mail che vengono inviate elettronicamente al server di Fastweb, che le invia agli altri server degli altri provider, che le smistano agli utenti loro clienti.

La stessa attività, in sostanza, di un servizio di posta ordinario, salvo il fatto che l'invio avviene elettronicamente ed il pagamento, anziché mediante i francobolli, è da contratto, senza che siano previste variazioni di costo in base al numero degli invii, poiché si tratta di operazioni a costo "flat" (piatto), cioè che non varia con il quantitativo di invii trattandosi un costo zero (benché, specie in passato, un'illegittima speculazione tipica di molte aziende sia stata sovente quella di farsi pagare "a quantità" servizi a costo flat: cosa che, secondo l'attuale giurisprudenza, configura, fra l'altro, la fattispecie dell' "usura reale").

Senonché, detta attività è stata indebitamente bloccata da Fasweb, e poi anche da Register.it.

Fastweb, per bloccarla, violando anche il contratto, ha posto occultamente un filtro sulla sigla www.marra.it, nel senso che qualunque mail la contenesse veniva respinta dal server di Fastweb.

Un filtro di cui solo dopo una complessa ricerca i programmatori della Servizi Meccanizzati si sono resi conto.

Gli istanti hanno variamente tentato di addivenire ad una soluzione bonaria, ma Fastweb (coloro che rispondono al telefono, perché si tratta di entità trincerate dietro una densa cortina di impenetrabilità), pur avendo lasciato trasparire un'evidentemente finta disponibilità, non ha poi provveduto all'eliminazione del filtro.

Successivamente si è addirittura verificato che Register.it, anch'essa violando tra l'altro il contratto, come pure lo stesso dlgs 196/03, ha oscurato il sito (all. 4).

Un oscuramento del sito assurdo (punitivo), perché Register.it non è minimamente coinvolto nella spedizione delle e-mail, per cui non ha fatto altro che interdirla, senza alcun diritto, anche in contrasto con il dlgs 196/03, l'accesso alle decine di migliaia di persone che hanno tentato vanamente di accedervi anche per motivi di lavoro, quali scaricarsi gli atti di citazione per usarli, oltre ad impedire anche agli istanti di usarlo in funzione delle varie esigenze genericamente operative e/o specificamente anche lavorative.

Alla fine, dopo vari scambi di telefonate e mail, sia Register che Fastweb hanno ripristinato la prima il sito e la seconda la possibilità di inviare le e-mail, ma solo a condizione che cessassero gli invii multipli (all. 5), per cui, allo stato, l'attività della Servizi Meccanizzati, di "FermiamoLeBanche", del periodico "Lo Sviluppo", e dell'avv. Marra è ferma, e non può essere ripresa pena l'immediato arresto della corrispondenza da parte di Fastweb e l'immediato oscuramento del sito da parte di Register.

Allo scopo di non affrontare le incertezze e l'onere del giudizio si è tentato in questo periodo di giungere ad una soluzione amichevole, ma inutilmente, per cui, allo stato, o l'attività riprende immediatamente, o il perdurare di questa situazione genererebbe in breve la rottura del complesso equilibrio fra le varie parti del progetto ed il suo fallimento, con la perdita irreversibile dell'investimento politico, sociale, imprenditoriale e professionale.

Più in dettaglio è accaduto che il 1.1.07 la Servizi Meccanizzati ha pubblicato sul sito, su richiesta dei suoi sopra elencati clienti, il predetto documento n. 134 (all. 6), intitolato: "Motivi giuridici delle citazioni contro le banche per la declaratoria del fatto che i fidi e i mutui non vanno pagati nonché per la condanna alla restituzione di quanto già pagato." Un grave documento da nessuno contestato né in alcun modo confutato (oltre che ampiamente condiviso).

Senonché, la mattina di venerdì 12 gennaio 2007 i programmatori e gli addetti della Servizi Meccanizzati si sono resi conto che le mail inviate agli indirizzi e-mail sia della mailing list di coloro che negli anni si erano via via iscritti, che a quelli variamente raccolti per comunicare la presenza sul sito del documento e gli argomenti in esso trattati, anziché essere inoltrate, venivano respinte dal server di Fastweb.

Si è provveduto, pertanto, a telefonare immediatamente a Fastweb di Milano per chiedere spiegazioni ma, sia all'avv. Marra che ai programmatori della Servizi Meccanizzati (SM) e dell'Associazione, è stato in tutti i modi assicurato e ribadito dagli addetti al servizio clienti aziende (tel. n. 02/45451) che non sussisteva alcun blocco e che doveva necessariamente trattarsi di un problema tecnico della SM.

Dopo varie telefonate e proteste, verso le ore 12 (sempre del 12.1.07), i programmatori di SM e dell'Associazione hanno constatato che l'invio delle mail era stato sbloccato.

Di lì a poco si sono resi conto che era stato sì sbloccato l'invio delle mail, ma era stato posto un blocco

sulla sigla www.marra.it, per cui le mail che la contenevano venivano respinte, come documentato dal messaggio di "notifica sullo stato del recapito" dove si legge "message refused", ovvero rifiutato dal server di Fastweb. (all. 7).

Tale circostanza continuava però ad essere negata dai tecnici Fastweb (solo il 15.1.07 qualcuno, costretto dall'evidenza, ha genericamente ammesso l'esistenza di un filtro).

Successivamente, il 1.2.07, Register.it oscurava il sito, per cui chi agiva per accedere a www.marra.it si ritrova dinanzi alla scritta "Avviso di interruzione temporanea" (all. 8).

Cosa che il 2.2.07 Register.it comunicava formalmente con una e-mail (all. 9) adducendo a causale l'invio di non meglio precisate "numerose segnalazioni dalle authority competenti" ed avvertendo che "al momento attuale il sito non verrà riattivato".

Cosa questa che colpiva coloro che al sito invece volevano accedere, oltre che gli istanti, che attraverso esso comunicano ed operano, configurandosi così come un'aggressione alla libertà di informazione, espressione, comunicazione ecc., oltre che come una violazione dei diritti tutti di origine contrattuale.

XXXXXXXXXX

—3) Uso (abuso) come di una discrezionalità ed un potere delle funzioni meramente tecniche attribuite ai provider, motori di ricerca, ed in generale concessionari di servizi necessari per l'utilizzo della rete e grandi produttori di software ed hardware. Ovvìa insussistenza di alcun loro diritto a discriminare l'invio di questa o quella e-mail da parte di questo o quell'utente, e meno che mai di oscurare un sito per impedire l'accesso a coloro che vogliono visitarlo.

Osserviamo preliminarmente che il concessionario di servizi funzionali all'uso della rete non ha diritto ad "aprire" né tanto meno a fermare la posta elettronica, potendo solo, ove abbia notizia di reati o anomalie ad essa connesse, denunciarle all'autorità giudiziaria affinché, se lo ritiene, intervenga con i suoi provvedimenti, se è il caso d'urgenza.

Meno che mai ha poi Register.it il diritto di bloccare un sito per impedirne l'uso al titolare o agli utenti che vogliono accedervi.

Il rapporto tra Fastweb, Register.it e Servizi Meccanizzati discende oltretutto da contratti a titolo oneroso che il mancato invio delle mail ed il blocco del sito viola.

Una violazione per di più ispirata da motivazioni gravemente lesive di diritti fondamentali.

Contratti per l'allocazione elettronica dei siti nei proprio server e contratti per l'inoltro della posta elettronica che sono a pagamento, nonostante il fine preminente dei concessionari di detti servizi sia la notorietà e l'accesso all'interrelazione simultanea con l'immenso bacino di utenza planetario della rete, al quale queste aziende, con ben pochi controlli, possono da quel momento inviare ogni tipo di comunicazioni in funzione dei loro obiettivi economici o altrimenti privati.

Si è cioè verificato che il cartello delle aziende private concessionarie dei mezzi che garantiscono la diffusione (provider, motori di ricerca, portali, aziende fornitrici di software o hardware di grande diffusione), abusando del possesso dei mezzi e delle tecnologie, si è indebitamente eletto a censore di fatto, mediante il sistema dei filtri ed altri, di tutto quanto circola sulla rete.

Siamo di fronte ad un sistema equiparabile ad una capillarissima compagnia di trasporti mondiali, la quale, ottenuto in concessione il servizio, imposti però i percorsi, gli orari, i criteri, le regole, le tariffe, in modo da preordinare che gli andamenti siano funzionali all'attuazione dei suoi fini, neanche poi così occulti ed a dir poco non meritevoli di tutela.

Ne deriva che ciò che conviene ai "trasportatori" prospera, e ciò che non gli conviene fallisce, sicché Internet, da strumento di liberalizzazione, sempre più diviene strumento di subdolo indirizzo a fini di sottrazione piuttosto che di incremento delle libertà.

Il cartello, in particolare, si è eletto titolare di fatto del potere di controllo del presunto "spamming" a fini di vantata tutela della "privacy".

Concetti di spamming e privacy di cui ha contribuito a divulgare una visione che sarebbe (solo) incolta se non fosse innanzitutto strategica e rivolta all'attuazione dei suoi inconfondibili fini.

Privati che usano gli strumenti e l'organizzazione garantitagli per consentire la diffusione in rete delle idee, a beneficio solo loro e delle concezioni in virtù delle quali prosperano.

E tutto sfruttando la scarsa conoscenza delle regole esistenti per mistificarle calpestando i principi ordinamentali che impongono una serie di strumenti, quali l'obbligo di buona fede, la penalizzazione

invalidante degli artifizii, la valutazione dell'eccessiva onerosità, la libertà del contraente, la meritevolezza della tutela, la tutela della ordinaria diligenza, il contrasto rispetto ad interessi della collettività, eccetera, che, ad ogni livello, consentono di annullare, dichiarare nulle o addirittura perseguire penalmente quelle pattuizioni o comportamenti comunque miranti a ledere la sostanza di fondamentali principi di giustizia.

Violazioni che vanno sanzionate con la revoca delle concessioni, poiché violare, occultamente o non, a titolo personale e/o in nome di interessi o privati o comunque non identificabili, le innumerevoli leggi nazionali e sopranazionali (Convenzione Europea Diritti Uomo, Costituzione Italiana, Costituzione Europea) che garantiscono la libertà di pensiero e la divulgazione delle idee, significa ledere l'essenza della funzione per la quale viene autorizzata la loro attività.

XXXXXXXXXX

—4) Materiale inconfigurabilità nella fattispecie di alcuna violazione della 196/03 consistente nella diffusione di dati, personali o non, di taluno ad altri.

La norma comunemente indicata come "legge sulla privacy" con un inglesismo che forse non aiuta a focalizzarne la ratio, si intitola in realtà "Codice per la protezione dei dati personali."

Coerentemente al suo titolo esso DLgs 196/03 non è rivolto, come più d'uno sembra ritenere nonostante non ve ne sia traccia in nessuno dei suoi articoli, alla salvaguardia di astratte privatezze (sembrando peraltro le persone rivolte piuttosto a ricercare ogni possibile forma di interrelazione).

Ratio della norma è invece la protezione del cittadino dall'altrui acquisizione e/o diffusione e/o utilizzo di suoi dati personali per fini o secondo logiche che possano consentire di incidere, magari gravemente, nella sua vita e nei suoi diritti escludendolo o includendolo in elencazioni o classificazioni pregiudizievoli.

XXXXXXXXXX

—5) Insussistenza di alcuna violazione nell'invio di una e-mail alla casella di posta elettronica di taluno, perché:

a) —L'indirizzo e-mail non costituisce un "dato personale"; —comunque non coincide con la descrizione di "dato personale" di cui all'art. 4, comma 1b non sussistendo la identificabilità ivi prevista né quando la sigla adottata sia di fantasia, né quando incorpori un nome e cognome, ben potendo esso essere ugualmente di fantasia; —è trattabile senza autorizzazioni ex art. 24 Dlgs perché è conoscibile da chiunque.

Premesso che anche i dati personali possono essere trattati a certe condizioni (che qui peraltro come vedremo sussistono), i dati in oggetto non sono personali e non sono oggetto delle previsioni e tutele di cui alla 196/03.

Osserviamo infatti che l'indirizzo elettronico, ben lungi dall'essere un dato personale, è un dato impersonale per eccellenza.

Esso può invero essere volontariamente "personalizzato" includendo il proprio nome e cognome nella sigla, ma resta il fatto che non sussiste alcun (ragionevole) meccanismo di verifica della corrispondenza del nome di cui alla sigla con una persona piuttosto che con un'altra, nulla impedendo ad un ipotetico signor Paolo Rossi, di siglarsi, irricosciuto ed irricoscibile, gennaro@esposito.it.

Una mancanza di certificazione e di ragionevole possibilità di verifica che rende il dato impersonale anche quando fosse completato da altre indicazioni, quali la data di nascita.

Ciò perché, potendosi facilmente istituire in Internet tutti i meccanismi di identificazione e certificazione che si desiderano (tant'è che l'identità viene facilmente certificata quando lo si voglia e per tutto quanto occorre, come nel caso delle raccomandate elettroniche, dei sistemi di pagamento, i sistemi di accesso a certi siti ecc.), il fatto che detti sistemi automatici di generalizzata certificazione non esistano è unicamente dovuto all'intento di garantire all'utente il livello di anonimato che desidera.

Nulla impedisce, in sostanza, la realizzazione di programmi che unitamente alla sigla facciano obbligatoriamente comparire tutti i dati del titolare così come certificati da un apposito ente certificatore. Dati che, oltretutto, sono anche oggi facilmente ricostruibili da parte di chi ha i poteri (autorità giudiziaria), i mezzi tecnici e le informazioni per farlo.

In ogni caso il dato personale o della vita privata che è vietato divulgare (se non a certe condizioni) non può consistere certo in un mero nome e cognome, come dimostrato dall'esistenza degli elenchi telefonici cartacei ed elettronici, i quali, oltre ad essere certificati e contenere anche l'indirizzo, espongono gli iscritti al ben più fastidioso rischio delle telefonate.

Telefonate che, diversamente dalle e-mail, si concretano in un'intrusione attiva nella vita delle persone, essendo invece la mail una intrusione di tipo passivo, quantomeno nel senso che giace nell'archivio fin quando non ci si disporrà ad aprirlo, e può essere cancellata senza doverla nemmeno prima "aprire" ed impedendo anche al mittente di inviarne delle altre con il semplice archivarlo fra gli "indesiderati".

Iscrizione negli elenchi telefonici che ha sì il requisito della volontarietà, ma che in quanto di massa dimostra la pressoché totale assenza di controindicazioni dell'elencare questo tipo di dati a fronte delle ben più importanti esigenze di relazione.

D'altra parte se da una lato la privacy non può essere interpretata in maniera dogmatica, ma va comunque inquadrata nell'ambito degli innumerevoli e molto più importanti diritti rivolti a garantire l'interrelazione, dall'altro la sua ratio è nell'impedire tutte quelle forme di intrusione rivolte a ledere i diritti dei cittadini di una qualche rilevanza, quali quelle già ricordate rivolte ad escluderli o includerli in catalogazioni più o meno pregiudizievoli, minando così la loro libertà, i loro interessi, diritti, potenzialità ecc.

La tutela dei diritti, insomma, è cosa onerosa, complessa, sempre densa di implicazioni e limitazioni ad altri diritti, ed insomma mai neutra.

Essa può pertanto esplicarsi solo verso diritti che abbiano un minimo di rilevanza e riconoscibilità, rischiandosi altrimenti di produrre maggiori guasti di quanti se ne riparino.

b) Libertà di trattamento, ex art. art. 24 dlgs 196/03, dei dati conoscibili da chiunque, quali gli indirizzi e-mail.

E' facile riscontrare in Internet, e ne sono dunque al corrente anche Fastweb e Register.it, che sono liberamente in vendita innumerevoli programmi, alcuni del costo di pochi euro, per raccogliere dalla rete gli indirizzi e-mail, così come molte aziende vendono elenchi di mail da loro raccolti.

Ciò avviene da diversi anni, per cui trattasi di una così consolidata e consentita prassi che esistono (certamente presso tutti i soggetti forti della rete) innumerevoli elenchi degli indirizzi e-mail a disposizione di chiunque, ed il problema è se mai nella loro attendibilità, essendo dati che variano continuamente.

Né (prevenendo una probabile ma errata obiezione di controparte) è sostenibile che si tratti di elenchi preventivamente autorizzati.

Innanzitutto, infatti, non si ha notizia di campagne per la richiesta delle autorizzazioni, che oltretutto sarebbero un fattore di disturbo sociale ben maggiore del mero invio non autorizzato.

Inoltre è chiaro che, anche gli elenchi eventualmente autorizzati, salvo a non voler ritenere che le autorizzazioni siano state raccolte girando casa per casa nel mondo, sono sempre frutto di invii iniziali non autorizzati.

Affermare pertanto la legittimità dell'invio solo quando vi sia preventiva autorizzazione sarebbe incongruo se non fosse invece rivolto a garantire posizioni di potere di divulgazione precostituite mediante precedenti "violazioni".

c) Ammissibilità solo delle forme di discriminazione efficaci per l'utente che le pone in essere, e non anche di quelle che dispieghino i loro effetti nei confronti della collettività degli altri utenti. Ovvero improponibilità, discriminatorietà e/o comunque relatività, modulabilità, e fievolezza del presunto diritto di taluno a porre il veto ad uno specifico altro di diffondere una sua mail solo perché, tra le tante che in ogni caso egli riceve, non vuol ricevere l'avviso del fatto che è pervenuta una mail proprio di quel mittente, pur potendo evitare di riceverne da lui altri archiviandolo tra gli "indesiderati" senza nemmeno dover leggere la e-mail ricevuta. Consentendo però così che possano riceverla i magari innumerevoli altri che lo desiderano, ed evitando inoltre di innescare una logica che creerebbe un sistema di "veti incrociati" che renderebbe inutilizzabile la rete.

A prescindere da quella divulgazione di dati di personali di taluno vietata dalla 196/03 e che qui non sussiste, sembrerebbe si voglia sostenere la legittimità da parte del titolare di un indirizzo di posta

elettronica di vietare ad un particolare mittente l'invio di una e-mail seriale allo scopo di far sì che non debba riceverla anch'egli, che riceve però regolarmente, com'è tipico ed inevitabile in Internet, ogni altra e-mail seriale non preventivamente autorizzata per poi leggerla o no, cancellarla o no, iscriverla o no il mittente tra gli "indesiderati" piuttosto che tra i "contatti".

Orbene, innanzitutto va detto che legittimare questo tipo di divieti discriminatori significherebbe dover rinunciare alla comunicazione elettronica, perché ogni invio seriale è ovviamente caratterizzato da una certa percentuale di destinatari che non vogliono riceverci quel particolare messaggio.

Abbiamo poi già argomentato circa la pretestuosità della tesi delle presunte autorizzazioni preventive.

"Autorizzazioni preventive" che del resto sarebbero un'aberrazione, perché ci troveremmo di fronte a delle persone disposte a ricevere di tutto (magari su degli indirizzi "morti" creati all'uopo) in cambio evidentemente di qualcosa, e ciò introdurrebbe dei criteri di così grave alterazione dell'informazione da non valere la pena di approfondirli, essendo manifesta da subito la loro non meritevolezza di tutela.

Ma riservandoci di tornare sull'argomento, affrontiamo il problema da una diversa angolazione, ovvero dal punto di vista dell'inesistenza di un tale diritto di veto da parte del titolare della casella di posta elettronica, giacché l'intero sistema internet vive, e fortunatamente si sviluppa, nella sua qualità di ormai irrinunciabile strumento di democrazia, proprio in virtù di dette comunicazioni che, ben lungi dal non essere autorizzate, sono autorizzate dal fatto di costituire la connotazione indispensabile di fondo perché il sistema possa esistere.

A riguardo iniziamo con il ribadire sia che il titolare della casella di posta elettronica può essere "importunato" una sola volta dalla e-mail sgradita, perché premendo il tasto del mouse in corrispondenza dell'apposita casella può relegare quel mittente tra gli indesiderati senza nemmeno leggere la sua mail, e sia che comunque tutti i mittenti autorizzati che gli spediscono mail sono mittenti che hanno spedito in precedenza una o più e-mail non autorizzate.

Quanto al non voler essere "importunati", un esempio adeguato è forse il chiedersi se taluno possa, una volta recatosi ai giardini pubblici, esigere che nessuno gli si avvicini a meno di un certo numero di metri.

Internet, cioè, non è semplicemente un luogo (virtuale) pubblico, bensì il più pubblico dei luoghi.

Decidere di avere un indirizzo di posta elettronica significa accettare automaticamente quanto inevitabilmente che si riceveranno delle e-mail per la più parte non autorizzate.

E-mail non autorizzate ad alcune delle quali si sarà peraltro interessati e che pertanto verranno "aperte", perché dire che non si è interessati aprioristicamente alle mail quando non siano autorizzate è una posizione che non ha né senso né riscontro nella realtà, sicché non può essere suscettibile di interesse da parte del legislatore o della giurisdizione.

Anche perché se Internet è un ormai irrinunciabile strumento di democrazia, di civiltà e di sviluppo è proprio perché ha consentito di superare le innumerevoli barriere fin qui poste alla divulgazione delle idee, e tutto ciò non può essere sacrificato alle interpretazioni estremisticamente incoerenti (o di parte) di alcuni.

Più specificamente Internet è l'ambito in cui i diritti/doveri di esprimersi, informare, divulgare, sapere eccetera hanno la massima attuazione.

Salvo i limiti di merito da valutarsi a posteriori da parte dell'autorità giudiziaria, impedire l'invio delle comunicazioni multiple perché alcuni possono non voler ricevere questa o quella fra esse sarebbe palesemente assurdo e bloccherebbe l'intera rete.

Nella fattispecie, abbiamo già detto che il sito, in seguito all'invito rivolto attraverso le e-mail ha avuto dal 14.12.06 al 20.3.07, in circa tre mesi, 54.044 visite di persone evidentemente interessate all'argomento o al sito in generale.

Ne deriva che non può essere legittimo, per evitare ad alcuni, che pure nella "piazza di Internet" ci sono voluti entrare e ci stanno con soddisfazione, di dover "cliccare" una volta il tasto "indesiderato", si debba impedire a così tanta gente (circa il 25% degli invii) di accedere ad informazioni alle quali hanno dimostrato di essere interessati.

Occorre insomma consentire al singolo utente forme di discriminazione che abbiano efficacia solo in relazione alla sua casella di posta, quali quella del relegare un certo mittente tra gli indesiderati, ma sarebbe assurdo consentire ad ognuno forme di discriminazione che coinvolgano tutti, impedendo cioè a tutti gli altri di rivedere la e-mail che loro soli considerano indesiderabile.

Assurdo poi ancor più perché l'utente ha solo il potere di inoltrare la sua doglianza, ma chi decide, quando gli aggrada, se porre in essere o no i sistemi per interdire gli invii è il provider: di nuovo un privato.

Un privato che, sollecitato da un altro privato, senza alcun controllo giudiziario, verrebbe messo in condizioni di decidere quali "reclami" valorizzare" e quali tacere.

Un'impostazione che è forse la causa del fatto che Internet è zeppa di e-mail dai contenuti altamente pericolosi (ad esempio per i minori) e lesivi di ogni forma di decenza senza che nessuno dei protagonisti di questi poteri reagisca, mentre si reagisce all'invio delle e-mail quando colpiscono le banche mediante la divulgazione di tesi giuridiche che se fossero infondate di certo qualcuno si sarebbe provato a contestare.

Appoggiano dunque gli utenti tutti i filtri che si desiderano, classificano certi mittenti come indesiderati, ma non si adoperano però per impedire che ricevano le e-mail coloro che invece le desiderano.

Ogni diritto soffre di una qualche limitazione, per cui la visione dogmatica di un malinteso diritto alla privacy che qui si intende imporre è incontestabile.

Anche sul piano della comunicazione orale sussiste del resto il dovere di non infastidire, importunare o ledere.

Un dovere che però va letto alla luce della fondamentale esigenza che gli uomini si esprimano e comunichino.

Due flussi di diritti/doveri che subiscono continue modulazioni in base alle loro connotazioni qualitative/quantitative.

Si avrà così che alle espressioni più utili o alte del pensiero, costituendo la molla fondamentale dello sviluppo, saranno garantite risorse e spazi di ogni genere, mentre i linguaggi ingiuriosi saranno vietati, e certe forme espressive intermedie, quali la logorricità inconcludente, pur costituendo un diritto (di espressione), verranno in qualche modo contenute.

L'attuale situazione (alla quale la normativa a tutela della privacy o contro il cosiddetto spamming non ha posto alcun rimedio) è invece che se un componente del cartello dei provider, dei motori di ricerca, delle grandi aziende di produzione di software o hardware o comunque un protagonista di internet mette in commercio una nuova versione di un programma o un oggetto mirante solo a creare l'impossibilità di usare le versioni precedenti o lanciare a fini di lucro una moda, usa senz'altro la rete per venderlo in un istante in tutti i continenti.

Se invece qualcun altro vuole divulgare qualcosa, fosse anche di alto rilievo politico, morale, giuridico e sociale, diviene automaticamente spamming, perché si vuole creare un controllo aprioristico, e solo a posteriori, quando aggira il cartello, "rilasciare le autorizzazioni" in forme che comunque saranno sistematicamente a pagamento.

Non sfugga infatti che la ratio, la logica di fondo, neanche poi così occulta, che muove questi cartelli, questi monopoli, questi oligopoli, è quella di trasformare le loro attività in una fonte di immensi guadagni e poteri a scapito della collettività, nonostante si tratti di attività dai costi proporzionalmente bassissimi e di difficoltà scientifica e tecnologica ormai pressoché nulla, trattandosi di cose divenute del tutto scontate in seguito allo sforzo globale dell'intera umanità.

A scapito della collettività non solo perché sottraggono risorse economiche ingenti, ma perché per riuscirci perseguono politiche perniciosissime, quali quelle anti-semplificazione, anti-unificazione, anti-omogeneizzazione dei mezzi fisici e dei programmi (hardware e software) rivolte allo scopo di coltivare una infinita quanto inutile proliferazione per assicurarsi così una crescita economica esponenziale mediante una strategia di costrizione della società all'erogazione di costi globali sempre più elevati.

Ciò, si osservi, in un settore la cui essenza è, al contrario, proprio nella semplificazione.

Una semplificazione facilissima da realizzare, ma che genererebbe una democratizzazione che farebbe perdere all'oligopolio i suoi poteri, ed alla quale dunque esso si oppone con tutti i mezzi e, fra essi, fondamentalmente, mediante il consentire, di fatto, usando i filtri, la circolazione solo di ciò che è omogeneo ai suoi fini.

Si fanno così anche, attraverso i media, che sono praticamente loro, delle continue forzature (che non hanno alcun riscontro nella legge 196/2003 per la protezione dei dati personali) per cercare di creare nella collettività una concezione secondo la quale ricevere l'avviso di una e-mail appaia in tutti i casi quasi peggio che vedersi invadere da uno scalmanato il soggiorno di casa, laddove la verità è che la collettività, nelle forme gradite ai provider e ai motori di ricerca o comunque ai soggetti forti della rete (cioè mediante banner, informazioni esplicite ed implicite sui video delle loro "home page" eccetera), riceve di tutto, piaccia o no.

Precisazioni queste però inutili, perché la giurisprudenza sa bene a quali principi giuridici ispirarsi nel decidere cosa consentire e cosa vietare, sicché il problema è solo che bisogna impedire alle aziende di sostituirsi abusivamente ai Giudici in quest'opera di censura, e togliere dal mercato quelle che praticano questo grave esercizio arbitrario dell'attività di "filtraggio" delle idee.

Una frustrazione e riduzione al lumicino della solo presunta libertà di Internet che è di straordinaria gravità stante la straordinaria importanza di internet.

Una frustrazione e riduzione al lumicino realizzata garantendo sì a ciascuno una qualche dose di libertà di comunicare, ma solo purché sia troppo piccola per incidere sulla libertà di abusare, appannaggio del cartello.

Qui poi, oggetto del ricorso è se un provider, ovvero un'impresa privata, abbia o possa avere titolo, violando un contratto, ad una autonoma attività censoria o interdittiva dell'invio di e-mail mediante l'apposizione di filtri occulti o non.

Quesito dalla risposta necessariamente negativa, essendo tali comportamenti vietati da svariate norme in nome del diritto di espressione, di comunicazione, di informazione eccetera.

Norme a partire proprio dall'art. 2 del Dlgs 196/03, secondo il quale: *"Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali."*

Norma che quindi non vieta di certo l'utilizzo dei dati personali (che qui non c'è non essendoci alcun dato personale), ma, proprio allo scopo di consentirlo, lo vincola al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché al rispetto della dignità dell'interessato, volendone garantire innanzitutto la riservatezza, l'identità e la protezione.

Il diritto alla privacy è cioè tutt'altra cosa che una sorta di "blindatura", che impatterebbe contro i diritti attuativi di quel valore fondamentale che è l'interrelazione umana nelle sue infinite forme e valenze.

Non può insomma essere compreso quel coacervo di principi fondamentali che fanno capo a quel generalissimo "jus narrandi", in virtù del quale, come è noto, ciascuno può dire o scrivere o rappresentare in qualsiasi altra forma (musicale, cinematografica eccetera) tutto quello che vuole di chiunque vuole, fatta salva naturalmente la diffamazione, la calunnia, l'ingiuria ecc. così come del resto stabilito in tutti gli ordinamenti in tema di libertà di manifestazione del pensiero.

Cose riguardo alle quali in Wikipedia si legge quanto segue.

"La libertà di manifestazione del pensiero è una delle principali libertà fondamentali riconosciute alle persone.

Questa libertà è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni. Ad essa sono inoltre dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948:

art. 18: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione

art. 19: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Una definizione soddisfacente della libertà di manifestazione del pensiero appartiene al primo comma dell'art. 5 della Costituzione della Repubblica federale di Germania del 1949:

Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d'informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.

L'art. 21 della Costituzione italiana.

La Costituzione italiana del 1948 supera l'esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all'art. 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi. Saranno proprio delle leggi dello Stato, infatti, a consentire le censure tipiche del periodo fascista.

L'art. 21 Cost. stabilisce quanto segue:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

L'interpretazione dell'art. 21 dà luogo ai seguenti principi:

i soggetti titolari del diritto sono "tutti", cioè sia cittadini che stranieri, sia come singoli che in forma collettiva, poiché necessaria a dar corpo e voce ai movimenti di opinione concernenti interessi superindividuali (sent. Corte Costituzionale n. 126/1985);

i membri del Parlamento godono di una forma ampliata della libertà in esame; l'art. 68 c. 1 Cost. stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (istituto dell'insindacabilità);

il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali;

diritto "negativo": è previsto il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà; i limiti a tale libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l'ordine pubblico;

libertà di informare, o libertà "attiva" di informazione: la dottrina considera garantita dalla Cost. anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero);

diritto di cronaca: un particolare caso di libertà di informare.

libertà di essere informati, o libertà "passiva" di informazione: non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi;

diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati;

per mezzo s'intende non solo il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un certo numero di destinatari; non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, bensì la loro libertà di utilizzo;

La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al c.d. diritto all'informazione.

Limiti.

I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono:

il buon costume, l'unico limite esplicito. Si intende con quest'espressione il concetto di "pudore sessuale", e si accoglie la definizione di "Atti e oggetti osceni" data dall'art. 529 del Codice Penale: si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l'opera d'arte e scientifica, in richiamo all'art. 33 Cost.). Dal momento che il concetto di pudore deve essere necessariamente adeguato nel corso del tempo, la Corte Costituzionale si è pronunciata in proposito con la sent. n. 368/1992, secondo la quale il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, (...) ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale. Quindi, gli atti osceni non sono offensivi se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono quando la travalicano, recando pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale.

Il diritto alla riservatezza.

i segreti, come il segreto di Stato, il segreto d'ufficio, il segreto professionale e industriale; essi non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, ove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati

l'onore, da intendersi sia come dignità (la cui violazione dà luogo all'ingiuria) che reputazione (che, violata, origina la diffamazione);".

d) Sussistenza nella fattispecie dell'ipotesi di cui agli artt. 136 e 137, DLgs 196/03, laddove prevedono che i trattamenti effettuati nell'esercizio della professione di giornalista pubblicista, o finalizzati alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero non siano soggetti all'autorizzazione del garante di cui all'art. 26 (quella prevista per i dati sensibili), né richiedono il consenso dell'interessato di cui agli artt. 23 e 26.

A parte il fatto che la mera sigla della e-mail non può essere considerata un dato personale, o comunque non trattabile, gli articoli 136 e 137 del DLgs 196/03 prevedono che non è necessaria alcuna autorizzazione per il trattamento di dati (anche quando fossero personali) attinenti alla "pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi, e altre manifestazioni del pensiero".

Recita l'art. 136 DLgs 196/03: (Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Recita poi l'art. 137: *(Disposizioni applicabili) —1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute nel Titolo VII della Parte I. —2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26.*

Quand'anche qui sussistesse, e non sussiste, alcun trattamento di dati personali, ricorrerebbe l'ipotesi di cui ai commi b) e c) dell'art. 136, trattandosi da un lato di saggi e dall'altro di diffusione anche ad opera di iscritti all'elenco dei pubblicitari.

XXXXXXXXXX

—6) Riscontrabilità solo nel merito, e solo ad opera dell'autorità giudiziaria, dei rispetto limiti qualitativi e quantitativi nell'invio di e-mail da parte di taluno.

Ovviamente vi è poi un problema di merito.

Al di là della comunicazione di cose riprovevoli, offensive, lesive di diritti eccetera, c'è l'esigenza di dover limitare il numero della mail vane, le quali, tra l'altro, sovraccaricherebbero inutilmente i vari indirizzi di posata elettronica.

Proviamo ad esempio ad immaginare che cento milioni di persone decidessero di inviare ognuna a cento altri milioni di altre persone gli auguri di Natale, intasando inverosimilmente le caselle di posta elettronica.

Tali esempi non hanno però nulla a che vedere con la realtà.

Tanto per cominciare ogni invio di dati di una certa entità richiede impianti, organizzazione e speciali contratti con i provider, sicché, allo stato, situazioni del genere non sono configurabili.

In ogni caso qui non si tratta affatto di consentire illimitatamente l'invio di e-mail, potendosi ed anzi dovendosi disciplinare detto invio persino con determinazione.

Qui si tratta invece di disciplinare i volumi degli invii in base a delle regole. Regole che sarebbe forse meglio scrivere, ma che comunque possono essere desunte dai principi generali.

Regole che, quel che più conta, non devono essere fatte osservare dai privati ma dalla magistratura, o anche dal garante, con provvedimenti scritti, motivati ed impugnabili.

Dovrà cioè essere la magistratura che, valutata la fattispecie, decide cosa sarebbe stato possibile inviare ed in che quantità sanzionando gli invii illegittimi per qualità o quantità.

Tant'è che alla fine Fastweb, evidentemente conscia di aver operato violando ogni diritto, introduce, nella sua nota del 1.2.07, l'argomento della incidenza di un gran numero di e-mail sulla capacità di erogazione del servizio.

Senonché è falso.

Innanzitutto va detto che nel contratto non è stata posta alcuna limitazione numerica alle mail da spedire.

In ogni caso, nella fattispecie, si tratta di mail brevissime, prive di allegati, che non intasano nulla.

Infine, se questo fosse stato il problema (ma non lo è) sarebbe bastato chiedere che venissero spedite in orari di scarso traffico quali quelli notturni o, a limite, esplicitare, ma preventivamente, in maniera chiara i problemi e gli eventuali costi, in modo da mettere l'utenza in condizione di poterli analizzare e/o contestare o magari di rivolgersi ad altri provider in concorrenza.

Fermo restando che si tratta come al solito di costi "flat", per cui gli istanti si opporrebbero ad ogni richiesta di pagamento "a quantità".

XXXXXXXXXX

—7) Richiesta di decreto, alternativamente ordinanza, ex art. 152 DLgs 196/03

La 196/03 dispone quanto segue.

Art. 152 (Autorità giudiziaria ordinaria) 1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità

giudiziaria ordinaria.

2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l'azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.

3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.

4. Se e' presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell'articolo 143, il ricorso e' proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso e' proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.

5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, puo' disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.

6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice puo' emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

7. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.

8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalita' non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e puo' disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

10. Terminata l'istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice puo' anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che e' subito dopo depositata in cancelleria.

11. Se necessario, il giudice puo' concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando e' necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.

13. La sentenza non e' appellabile, ma e' ammesso il ricorso per cassazione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni

Ciò premesso sussistendo l'ipotesi di cui all'art. 152, gli istanti precisano quanto segue.

Sembra indubbia la sussistenza dei requisiti di legge.

E' palese la violazione degli obblighi contrattuali, in quanto l'effetto del contratto tra Servizi Meccanizzati, Fasweb e Register.it è quello di consentire proprio ciò che invece si è ingiustamente impedito.

Tali comportamenti violano altresì le norme tutte in materia di libera circolazione delle idee e manifestazione del pensiero, libera circolazione della corrispondenza, ecc., fra cui i diritti di cui agli artt. 2, 14, 15, 18, e, soprattutto, 21 della Costituzione.

Interferire nella possibilità di accedere al sito usando sistemi astuti ed occulti, costituisce, inoltre, questo sì, una violazione della 196/2003, in quanto la Fastweb e Register.it hanno illecitamente manipolato dati personale e della vita privata altrui per incidere sui dati privati e della vita privata di molti altri, commettendo così all'esito una violazione di rilevanza pubblica.

Quanto al *pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile*, si tratta di un'operazione di grande complessità e rilevanza sociale, giuridica, politica e, quanto alla Servizi Meccanizzati, anche economi-

ca.

E' chiaro che se il suo blocco da parte delle convenute non cesserà al più presto essa fallirà, o verrà superata da altre aziende, associazioni o forze politiche concorrenti che, essendone venute a conoscenza grazie alle impegnative iniziative degli istanti, coglierebbero i frutti del loro operato, causando irrimediabilmente la vanificazione dei loro sforzi con irrimediabili danni.

Specificamente, la Servizi Meccanizzati ha assunto notevoli impegni contrattuali, fra i quali quelli con i suoi dipendenti e programmatori esterni, e si vedrebbe costretta non poterli onorare, senza probabilmente, stanti le difficoltà normative, nemmeno poter licenziare i dipendenti, nonostante non le occorrerebbero più; a parte poi che non desidera affatto farlo e non si vede perché vi debba essere costretta dall'illegittimo comportamento di Fastweb e Register.it.

Ha inoltre acquistato un notevole quantitativo di macchine, supporti elettronici e programmi, ed ha concentrato la sua attività nello sforzo di realizzare gli obiettivi che le sono stati richiesti, che considera importanti ed idonei a costituire un trampolino verso una più ampia attività.

Cose tutte che richiedono però un'immediata ripresa dell'attività, perché se rimanesse sospesa per i tempi della durata ordinaria di una causa, il progetto verrebbe meno, anche per l'impossibilità di sostenere economicamente la situazione.

L' *"Associazione per la difesa dei cittadini nei confronti delle banche"*, dopo uno sforzo ventennale, si vede privata della possibilità di svolgere i suoi compiti istituzionali, e non può divulgare le proprie idee né avere contatti con i potenziali cittadini interessati, e rischia molto concretamente di vedere trarre profitto del suo sforzo altre associazioni concorrenti, notoriamente molto attente a queste problematiche.

-L'avv. Marra non può svolgere le sue attività professionale e politica contro le banche, ed anche lui si vedrebbe concretamente sopravanzato da altri, che trarrebbero profitto dalla interruzione della sua iniziativa fino all'esito, fra anni, di un ordinario giudizio.

XXXXXXXXXX

—8) Conclusioni e richieste

PTM gli istanti come sopra rappresentati e difesi chiedono voglia il Tribunale, valutata la sussistenza dell'imminenza del danno grave ed irreparabile,

--ordinare con decreto, in subordine con ordinanza, a Fastweb S.p.A., in persona del legale rapp.te pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede della stessa in Milano, via Caracciolo n. 51, CAP 20155, e Register.it spa, in persona del legale rapp.te pro-tempore, dom.to per la carica presso la sede della stessa in Firenze, Viale Giovine Italia 17 CAP 50122, la revoca immediata dei divieti illegittimamente imposti agli istanti consentendo loro di esplicitare come meglio ritengono nei limiti delle leggi la loro attività, compreso l'invio di e-mail multiple e la libera visita al sito in oggetto da parte di chiunque lo voglia;

—fissare con il medesimo decreto l'udienza di comparizione delle parti nei soliti luoghi di sua udienza all'ora del regolamento e con il prosieguo con l'avviso che in caso di mancata comparizione si procederà in contumacia, entro un termine non superiore a quindici giorni per poi provvedere in tale udienza, con ordinanza, alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con decreto, disponendo altresì la prosecuzione dell'istruttoria all'esito della quale, dichiarata la illegittimità del comportamento delle convenute, condannarle definitivamente a non interrompere l'invio delle mail e/o l'accesso al sito nonché a risarcire i danni che si indicano prudentemente nella misura di 100.000 euro da ripartirsi in quote uguali tra gli istanti o nella maggiore o minor misura che deciderà il Tribunale + il risarcimento del danno non patrimoniale + le spese, diritti ed onorari da attribuirsi al sottoscritto avvocato antinquinario.

IN VIA ISTRUTTORIA

Chiedono, ove lo si ritenga, di sentire sui i fatti di causa, che si hanno per trascritti, i signori:

.....

--nonché disporre, ove lo ritenga, di ufficio, ogni ulteriore mezzo di prova che ritenesse necessario, ai sensi dell'art. 152, comma 9 dlgs 196/03.

Esibiscono e depositano:

All. 1 – contratto Servizi Meccanizzati / Register.

All. 2 – dati statistici delle visite al sito della Shinistat.

All. 3 – contratto Servizi Meccanizzati / Fastweb del 30.10.06 per l'utilizzo di sei linee telefoniche per l'accesso ad Internet al fine dell'invio delle e-mail (codice cliente 1440310, telefono fastweb 0810608990).

All. 4 – documentazione dell'oscuramento del sito ad opera di Register.it.

All. 5 – documentazione dalla quale risulta il ripristino del sito e del servizio di invio e-mail ma con la precisazione che saranno di nuovo immediatamente interrotti non appena dovesse riprendere l'invio di e-mail seriali;

All. 6 – documento n. 134, che le e-mail seriali invitavano ad "aprire" e leggere.

All. 7 – documento di "notifica sullo stato del recapito" dove si legge "message refused", ovvero rifiutato dal server di Fastweb.

All. 8 – Documento del 1.2.07 di Register.it dal quale risulta la scritta "Avviso di interruzione temporanea" a chi cercava di aprire il sito www.marra.it.

All. 9 – Parti salienti e commentate del dlgs 196/2003

Ai fini del cosiddetto contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminabile

S.J.

Napoli,

Avv. Alfonso Luigi Marra

ALL. 9

Art 1 *"Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano."* ((L'e-mail non è un dato personale, ma impersonale.))

Art. 2 che *"il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali."* ((Ovvero il trattamento non è vietato, ma disciplinato)).

Art. 3 il trattamento è escluso: *"quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità"*. ((Dunque i dati anonimi non sono oggetto di tutela.))

Art. 4, specificato tutto ciò che è *trattamento*, definisce: *"dato personale , qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"*. ((Quindi se la persona non è ragionevolmente identificata o identificabile il dato non è personale.))

Definisce altresì: *"dati identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'inte-*

ressato". Prosegue poi qualificando: "dati sensibili, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale." Definisce poi: "dato anonimo, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile".

Aggiunge che: "Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali ((qui i fini non sono personali ma sono quelli di cui al 136-137)) e' soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 1 e 31."

Art. 7: "L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali ((qui non c'è nessun dato personale)) che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile." Ed anche che: "L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' e modalita' del trattamento.", e poi ancora: "dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati"; ((qui non ci sono né dati personali né loro comunicazione ad alcuno)).

comma 4.: "L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale." ((di nuovo non ci sono né dati personali né comunicazione di dati personali di alcuno ad alcun altro, meno che mai a fini commerciali.))

Art. 24 (Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso) il Trattamento senza consenso è consentito quando: c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo interesse dell'interessato; i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici. ((Gli indirizzi e-mail sono conoscibili da chiunque con mezzi a disposizione di chiunque, ovvero mediante programmi regolarmente in commercio anche in rete, e dunque, peraltro, noto sia a Fastweb che a Register.it, e del costo di pochi euro.))

Art. 37 (Notificazione del trattamento) 1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda: a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita' economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. ((l'elencazione dei casi di trattamento in cui è richiesta l'autorizzazione del garante è tassativa, e fra essi non rientra il tipo di trattamento né il tipo di dati in oggetto)).

Art. 136 (Finalita' giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero) 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento: a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalita'; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) temporaneo finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.

Art. 137 (Disposizioni applicabili) — 1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative: a) all'autorizzazione del Garante prevista dall'articolo 26; b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari; c) al trasferimento dei dati all'estero, contenute

nel Titolo VII della Parte I. —2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 e' effettuato anche senza il consenso dell'interessato previsto dagli articoli 23 e 26. ((Non si applicano le disposizioni di cui al presente codice in relazione, tra l'altro, alla pubblicazione o diffusione di articoli, saggi ed altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica. Né si applicano nel caso di trattamenti effettuati da soggetti iscritti all'albo dei pubblicitari o nel registro dei praticanti.))